

# Lo Statuto dell'Associazione dei Comuni Bresciani

- ARTICOLO 1 - Costituzione – Denominazione – Sede
- ARTICOLO 2 - Soci
- ARTICOLO 3 - Scopi e compiti
- ARTICOLO 4 - Mezzi finanziari
- ARTICOLO 5 - Quota associativa
- ARTICOLO 6 - Organi
- ARTICOLO 7 - Assemblea Generale
- ARTICOLO 8 - Compiti dell'Assemblea
- ARTICOLO 9 - Convocazione e validità dell'Assemblea
- ARTICOLO 10 - Il Presidente
- ARTICOLO 11 - Il Consiglio Direttivo
- ARTICOLO 12 - Il Consiglio di Presidenza
- ARTICOLO 13 - Il Direttore
- ARTICOLO 14 - Il Revisore del Conto
- ARTICOLO 15 - Uffici e personale
- ARTICOLO 16 - Decadenze – Revoche – Sostituzioni
- ARTICOLO 17 - Modifiche statutarie

## **ARTICOLO 1 - Costituzione – Denominazione – Sede**

---

1. E' costituita l'Associazione dei Comuni Bresciani per assistere e rappresentare gli Enti Locali, coordinandone l'attività e valorizzandone il ruolo nell'ambito dello Stato fondato sulle Autonomie.
2. L'Associazione Comuni Bresciani (ACB) ha sede in Brescia.
3. L'ACB aderisce all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e partecipa all'attività della stessa e della sezione regionale nei modi e nelle forme previste dai relativi Statuti.
4. L'Associazione è permanente e può essere sciolta soltanto per volontà espressa dai 2/3 degli Enti aderenti.

## **ARTICOLO 2 - Soci**

---

1. Tutti i Comuni della provincia di Brescia hanno diritto di far parte dell'Associazione.
2. Oltre ai Comuni aderiscono l'Amministrazione Provinciale, le Comunità Montane, i Consorzi, le Aziende, le Società di Enti Locali, di loro emanazione o compartecipazione, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e le Istituzioni degli Enti Locali.

## **ARTICOLO 3 - Scopi e compiti**

---

1. L'Associazione ha per scopo:
  - a) la rappresentanza degli Enti associati nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali e di Organismi associativi regionali e nazionali;
  - b) l'assistenza tecnica e la consulenza per i problemi di gestione dell'attività amministrativa;

- c) l'aggiornamento degli Amministratori;
  - d) la promozione di iniziative intercomunali;
  - e) i collegamenti con le realtà istituzionali dello Stato, della Regione e della Provincia;
  - f) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale direttamente o attraverso istituti specializzati;
  - g) promuove, tra l'altro, convegni e dibattiti, pubblica studi, atti, anche a mezzo di propri organi di stampa.
2. Per il raggiungimento degli scopi sopraindicati l'Associazione potrà promuovere la costituzione di società di capitali e potrà assumere partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo, affine o connesso agli scopi dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 4 - Mezzi finanziari**

---

1. L'Associazione non ha scopi di lucro ed è ente di tipo associativo classificato, ai fini fiscali, tra quelli di cui all'art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 91.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:
- a) quote annuali di adesione;
  - b) sovvenzioni e contributi speciali in occasione di speciali iniziative.
3. I mezzi finanziari sopra indicati non concorrono a formare il reddito.

#### **ARTICOLO 5 - Quota associativa**

---

1. La quota associativa verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo:
- a) per i Comuni con riferimento alla popolazione;
  - b) per gli altri Enti associati secondo parametri da determinarsi.

#### **ARTICOLO 6 - Organi**

---

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea Generale;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Consiglio di Presidenza;
  - e) il Revisore dei Conti.

#### **ARTICOLO 7 - Assemblea Generale**

---

1. L'Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti legali di tutti gli associati di cui all'art. 2 in regola con il pagamento della quota annuale.
2. In seno all'Assemblea ogni Comune è rappresentato di diritto dal Sindaco, quale legale rappresentante, o da un suo delegato, scelto fra gli Assessori o i Consiglieri in carica.

3. Gli altri Enti associati sono rappresentati dal Presidente, dal legale rappresentante o da un suo delegato.
4. Ogni Ente aderente ha diritto ad un solo voto.
5. All'Assemblea Generale partecipa con voto consultivo il Revisore dei Conti.

#### **ARTICOLO 8 - Compiti dell'Assemblea**

---

1. Spetta all'Assemblea Generale:
  - a) l'approvazione dello statuto dell'Associazione e le sue modificazioni;
  - b) l'elezione del Presidente dell'Associazione;
  - c) l'elezione del Consiglio Direttivo e le eventuali surrogazioni;
  - d) l'approvazione, anno per anno, delle linee generali sull'attività dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 9 - Convocazione e validità dell'Assemblea**

---

1. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente entro sei mesi dalle elezioni amministrative che hanno interessato la maggioranza dei Comuni associati e, per le eventuali surrogazioni, ogni qualvolta si impone la necessità.
2. L'Assemblea Generale è convocata, inoltre, sempre dal Presidente, almeno una volta all'anno, per la discussione e l'approvazione della relazione annuale, di cui all'art. 8, 1° comma, lettera d) del presente Statuto.
3. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente in carica, o, in caso di impedimento, da un membro del Consiglio di Presidenza, a tale scopo delegato.
4. Può essere chiesta la convocazione dell'Assemblea da parte di almeno 1/5 dei componenti l'Assemblea stessa; alla convocazione provvederà il Presidente dell'Associazione entro 20 giorni dalla richiesta opportunamente motivata e sottoscritta.
5. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, direttamente o tramite delega; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un quinto dei componenti.
6. Ogni associato non può avere più di una delega di un altro Ente; ai fini della validità si tiene conto anche delle deleghe.
7. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti su tutte le questioni, ad eccezione della materia statutaria, per la quale è prevista la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

#### **ARTICOLO 10 - Il Presidente**

---

1. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea Generale fra i Sindaci dei Comuni associati.

2. La elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei presenti in prima votazione; nel caso in cui nessun candidato raggiunga il “quorum” si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in questo caso è eletto chi ottiene la maggioranza relativa ed in caso di parità il più anziano di età.
3. Spetta al Presidente:
  - a) la rappresentanza dell’Associazione in ogni suo rapporto;
  - b) la convocazione e la presidenza degli organi statutari;
  - c) l’esecuzione delle relative deliberazioni;
  - d) l’adozione di provvedimenti urgenti con l’obbligo di riferire al Consiglio di Presidenza nella sua prima adunanza;
  - e) la firma di tutti gli atti dell’Associazione e, unitamente al Direttore, dei mandati di pagamento e degli atti contabili.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Presidenza all’uopo delegato, con funzione vicaria, ovvero il membro più anziano per età.

## **ARTICOLO 11 - Il Consiglio Direttivo**

---

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri di diritto e dai membri elettivi, questi ultimi nel numero massimo di 30.
2. Sono membri di diritto:
  - a) il Presidente dell’Associazione, che presiede il Consiglio Direttivo;
  - b) il Sindaco del Comune capoluogo o suo delegato;
  - c) il Presidente dell’Amministrazione Provinciale o suo delegato;
  - d) i Presidenti della Conferenza dei Sindaci A.S.L..
3. L’elezione degli altri 30 membri avviene di norma su lista concordata, che rappresenti le varie realtà associate, tenendo conto che almeno 20 (2/3) devono essere rappresentanti dei Comuni; in caso di presentazione di più liste si procede al riparto proporzionale dei seggi fra tutte le liste che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti validi; sono eletti i candidati che nelle varie liste hanno riportato il maggior numero di preferenze. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo anche Assessori, Consiglieri di Comuni e di Comunità Montane.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.
5. La convocazione può essere richiesta da almeno otto membri.
6. Spetta al Consiglio Direttivo:
  - a) l’elezione del Consiglio di Presidenza;
  - b) la nomina del Revisore dei Conti;
  - c) la determinazione delle quote associative;
  - d) la programmazione dell’attività annuale;
  - e) l’approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
  - f) la determinazione dell’indennità di carica al Presidente ed ai membri del Consiglio di Presidenza e dei gettoni di presenza ai membri del Consiglio Direttivo e delle Commissioni.

7. Il Consiglio Direttivo può liberare validamente con la presenza della metà dei suoi componenti in prima convocazione e con la presenza di 1/3 dei suoi componenti in seconda convocazione da tenersi almeno dopo un'ora dalla prima.
8. Tutte le deliberazioni per essere valide, devono ottenere la maggioranza assoluta dei presenti.
9. Sono invitati alle sedute del Consiglio Direttivo i membri delle Autonomie Locali Bresciane eletti negli organi statutari dell'ANCI Nazionale e Regionale.

## **ARTICOLO 12 - Il Consiglio di Presidenza**

---

1. Il Consiglio di Presidenza è costituito, oltre che dal Presidente dell'Associazione, dal Sindaco del Capoluogo, dal Presidente della Provincia o loro delegati, da un Presidente della Conferenza dei Sindaci in rappresentanza delle Aziende Sanitarie associate e da loro designato e da 7 membri, di cui 6 in rappresentanza dei Comuni, 1 delle Comunità Montane eletti fra i membri del Consiglio Direttivo.
2. Spetta al Consiglio di Presidenza:
  - a) la predisposizione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
  - b) la nomina del Direttore e del personale d'ordine dell'Associazione e la determinazione del relativo trattamento economico;
  - c) l'approvazione della pianta organica del personale dipendente;
  - d) la composizione e la nomina di Commissioni e Gruppi di lavoro;
  - e) l'affidamento degli incarichi a consulenti ed a collaboratori esterni di riconosciuta competenza per determinati problemi tecnici e amministrativi;
  - f) la designazione dei rappresentanti dell'Associazione in Enti ed Istituzioni esterne;
  - g) la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa utile al potenziamento dell'azione amministrativa degli Enti associati;
  - h) ogni altra competenza non espressamente attribuita all'Assemblea e/o al Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio di Presidenza viene convocato dal Presidente di regola almeno una volta al mese, o su richiesta motivata di almeno 4 membri; delibera a maggioranza dei presenti, che devono essere almeno 5.
4. Ad uno dei membri del Consiglio di Presidenza il Presidente attribuisce la funzione vicaria.

## **ARTICOLO 13 - Il Direttore**

---

1. Il Direttore sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione e cura l'attuazione delle decisioni assunte dagli organi statutari, attraverso tutte le iniziative più opportune anche con rilevanza esterna.
2. Dirige l'attività del personale dipendente e risponde della gestione finanziaria e contabile.
3. Assiste in qualità di Segretario a tutte le sedute degli Organi dell'Associazione con l'obbligo di redigerne il verbale.

#### **ARTICOLO 14 - Il Revisore del Conto**

---

1. Il Revisore del Conto deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
2. Egli è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni, controlla il Conto Consuntivo, i registri e gli atti contabili dell'Associazione.
3. La sua relazione sarà presentata al Consiglio Direttivo, unitamente al Conto Consuntivo, per l'approvazione.

#### **ARTICOLO 15 - Uffici e personale**

---

1. L'Associazione Comuni Bresciani ha una propria struttura amministrativa, che assicura l'attività necessaria per il funzionamento degli Uffici e per l'attuazione delle decisioni degli organi sociali.

#### **ARTICOLO 16 - Decadenze – Revoche – Sostituzioni**

---

1. Tutti i Componenti degli Organi dell'Associazione decadono quando cessano dalla carica che rivestono presso il rispettivo Ente di appartenenza. Si provvede alla surroga nel rispetto delle norme del presente Statuto.
2. I Componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza decadono altresì nell'ipotesi di mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. Si provvede alla loro surrogazione a termini di Statuto.

#### **ARTICOLO 17 - Modifiche statutarie**

---

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta e proposta di almeno 1/5 degli Enti associati.
2. In entrambi i casi le modifiche statutarie devono essere approvate dall'Assemblea, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 9, comma settimo, del presente Statuto.